





COMUNE DI ARSIERO
Provincia di Vicenza




PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - L.R. 21/99
Norme Tecniche



Sindaco
d.ssa Tiziana Occhino

Progettista
ing. Silvia Dall'Igna

Realizzazione GIS con  **Intergraph GeoMedia**
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it



maggio 2016

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 – ZONE OMOGENEE	4
ART. 4 – LIMITI ACUSTICI DI ZONA	5
ART. 5 – VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE	6
ART. 6 – PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	7
ART. 7 – PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	8
<u>TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO</u>	9
ART. 8 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	9
ART. 9 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	9
ART. 10 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO A CARATTERE TEMPORANEO	10
ART. 11 – ATTIVITÀ AGRICOLE	12
<u>TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ “PERMANENTI” A RUMOROSITÀ VARIABILE</u>	14
ART. 12 – ATTIVITÀ RUMOROSE IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	14
ART. 13 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	14
<u>TITOLO IV - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE</u>	16
ART. 14 – ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ	16
ART. 15 – VEICOLI A MOTORE	16
ART. 16 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	16
<u>TITOLO V – ATTIVITÀ RUMOROSE IN ABITAZIONI PRIVATE</u>	17
ART. 17 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	17
ART. 18 – IMPIANTI TECNICI	17
<u>TITOLO VI - ADEMPIMENTI PER LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE</u>	18
ART. 20 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	18
ART. 21 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	18
ART. 22 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	20
ART. 23 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	21

<u>TITOLO VI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI</u>	24
ART. 24 – ACCERTAMENTI	24
ART. 25 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	24
<u>TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	25
ART. 26 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	25
ART. 27 – ABROGAZIONE DI NORME	25
ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE	25
<u>ALLEGATO 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO RELATIVA A CANTIERI EDILI O ASSIMILABILI</u>	26
<u>ALLEGATO 2 – COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO</u>	27
<u>ALLEGATO 3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO</u>	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi Legge 26/10/95 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, della Legge Regionale del Veneto 10/05/99 n. 21 e disciplina:

- a) le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
- b) la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.

Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro, in quanto regolato da specifiche norme di settore.

Le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (schiamazzi, strepiti di animali, volume radio-TV...) rimangono disciplinate mediante l'art. 659 del Codice Penale.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme del presente Regolamento sono formulate in ottemperanza ai disposti della "Legge quadro sull'inquinamento acustico", Legge 26/10/95 n. 447, la quale prescrive (art. 6, comma 1, lettera e) che ogni Comune provveda "all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico", adeguando "i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore" (art. 6, comma 2).

Costituiscono competenza dei Comuni (e, come tali, vengono disciplinate):

- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- i controlli di cui all'art. 14, comma 2, L. 447/95 (funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al rumore prodotto traffico veicolare e sorgenti fisse, al rumore prodotto da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto, di controllo e di vigilanza per l'attuazione della legge ecc...);
- modalità di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;

ART. 3 – ZONE OMOGENEE

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Arsiero ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale - ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95 - si è fatto riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n° 4313/93.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dalla legislazione citata:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Non si è ritenuto corretto classificare alcuna area di codesto comune in Classe VI "Aree esclusivamente Industriali" in quanto nessuna area ne presenta le caratteristiche per estensione e monofunzionalità.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5.000. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano degli Interventi.

ART. 4 – LIMITI ACUSTICI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- **Valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa;
- **Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- **Valore di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **Valore di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Valori Limite Assoluti di Emissione Leq in dB(A) di cui alla tabella B del DPCM 14/11/97		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valori Limite Assoluti di Immissione Leq in dB(A) di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di Attenzione Leq in dB(A) di cui al DPCM 14/11/97				
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento			
	riferiti ad un'ora		riferiti all'intero periodo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00- 06.00)	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00- 06.00)
I – Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III – Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Valori di Qualità Leq in dB(A) di cui alla tabella D del DPCM 14/11/97		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

ART. 5 – VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

La verifica del rispetto dei limiti suddetti può essere eseguita successivamente agli interventi di attivazione della sorgente disturbante, considerando i valori effettivamente rilevati alla data del rilievo. Nel caso di superamento dei limiti sopra indicati sarà fatto obbligo di eliminare la fonte

sonora disturbante o di porre in atto idonee misure al fine di rientrare nei valori limite differenziali di immissione. Il superamento dei limiti previsti o il mancato adeguamento nei termini prefissati potrà comportare la sospensione, da parte del comune, dell'attività che provoca le emissioni sonore disturbanti.

I suddetti valori non si applicano:

- a) nelle aree classificate in classe acustica VI (aree esclusivamente industriali) se presenti nel territorio comunale;
- b) alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- c) all'interno di ambienti abitativi, se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- d) all'interno di ambienti abitativi, se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

L'esclusione di cui alla lettera b) non opera nei casi di rumorosità prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi, indipendentemente dalle finalità di lucro.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo valgono i disposti del D.M. 11/12/1996 e pertanto:

1. fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati dal vigente piano di classificazione acustica, gli impianti esistenti sono soggetti al criterio differenziale quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione;
2. per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del D.M. 11/12/1996 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio del titolo edilizio e delle eventuali altre autorizzazioni necessarie all'attivazione.

Nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), si applica il criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.

Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

ART. 6 – PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, e dalla Tabella 3.1, di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 215/99, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

ART. 7 – PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 - **Valori Limite Assoluti di Immissione** - e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

Per tali aree sono state considerate delle fasce di transizione tra aree con limiti massimi di livello sonoro di larghezza pari a 50 m, in particolare:

- per i confini fra aree di classe V e VI ed aree di classe III - fascia di transizione di 50 m;
- per i confini fra aree di classe III e IV ed aree di classe I - fascia di transizione di 50 m.

In tali fasce, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato il livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 8 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Non sono considerate temporanee le attività rumorose a carattere stagionale in quanto, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

Tutte le attività rumorose temporanee per le quali è prevista l'eventualità che possano superare i limiti acustici di zona devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati ai successivi artt. 9, 10, 11.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia specifica richiesta di autorizzazione si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

I parametri di misura sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

ART. 9 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

Dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso, comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella relativa scheda tecnica.

Orari

L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), in **cantieri edili** od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Limiti

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) > 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Autorizzazioni

Per cantieri presso i quali è previsto il superamento dei limiti sopra indicati per un periodo **non superiore a quindici giorni consecutivi**, è ammesso automaticamente l'uso l'impiego di macchine/apparecchiature rumorose anche senza presentazione della documentazione di cui all'Allegato 1, esclusivamente all'interno delle fasce orarie sopra indicate.

Per cantieri presso i quali è previsto il superamento dei sopra indicati limiti per un periodo **superiore a quindici giorni consecutivi**, il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle attività "fuori limite", di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (Allegato 1).

Copia dell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente, dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Restano esclusi i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas ecc.); per questi è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva, senza necessità di istanza alcuna.

In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti, costituisce facoltà e non obbligo la presentazione di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale nelle fattispecie di seguito disposte, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti.

Deroghe

Il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti di orario previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (Allegato 1).

Ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

ART. 10 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO A CARATTERE TEMPORANEO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es.

gare di accelerazione o rally) e quant'altro, per i quali vengano utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge (vedi anche DPCM. n. 215/99): le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo e karaoke, la diffusione musicale e le attività a queste similari, esercitate presso pubblici esercizi, sia al chiuso che all'aperto, solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora:

1. non superino le 25 giornate nell'arco di un anno solare, per attività localizzate all'interno dei centri abitati;
2. non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare, per attività localizzate al di fuori dei centri abitati.

Il Dirigente competente, in casi particolari, può concedere deroga alla localizzazione di una manifestazione a carattere temporaneo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (Allegato 3).

Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

Orari

Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti di zona è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga.

Limiti

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello sonoro istantaneo misurato con costante di tempo "slow", è di 70.0 dBA. Tale limite si intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività, sia al chiuso che all'aperto, di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità, dei limiti e degli orari indicati negli articoli precedenti, si intende automaticamente autorizzato a condizione di preventiva comunicazione al Comune, con la quale il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto di quanto summenzionato, secondo lo schema conforme al modello predisposto (Allegato 2).

In tutti gli altri casi il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga 15 giorni prima dello svolgimento delle attività, secondo il modello predisposto (Allegato 3).

Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, può rilasciare (od eventualmente negare) l'autorizzazione in deroga che potrà

comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alla distanza dei soggetti ricettori.

Copia dell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente, dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Non è richiesta la presentazione della comunicazione di cui sopra in caso di effettuazione di manifestazioni per le quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Ai sensi dell'art 4 del DPR 227/2011, la comunicazione di cui sopra può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art 8 comma 6 della L 447/95 – allegato 2.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, di esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Deroghe

Il Dirigente competente può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (Allegato 3).

ART. 11 – ATTIVITÀ AGRICOLE

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo in orario diurno (06.00 - 22.00) delle attrezzature e dei macchinari. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture dal gelo anche in orario notturno (22.00 - 06.00).

L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione delle coltivazioni agricole è consentito:

- a) sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
- b) nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;

c) nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6):

- in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più prossime;
- in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
- dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime;
- dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore.

Per quanto riguarda i commi b) e c) del precedente articolo, in caso di manifeste lamentele, dovrà essere dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti normativi.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ “PERMANENTI” A RUMOROSITÀ VARIABILE

ART. 12 – ATTIVITÀ RUMOROSE IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La presente sezione riguarda le emissioni sonore nei locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Lo svolgimento dell'attività a seguito della quale avviene la produzione di rumore, all'aperto come al chiuso, è normato dalle vigenti Leggi e Regolamenti che disciplinano i pubblici esercizi (L.R. n. 19/2007 e D.L. 09.02.2012, n. 5, convertito in L. 04.04.2012, n. 35).

Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive.

Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

I valori limite delle sorgenti sonore, normati dal D.P.C.M. 14.11.97 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), a “tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico”, riferiti a 6 Classi di destinazione d'uso del territorio (Zone), mantengono piena validità anche per quanto concerne l'impatto acustico di locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (compresi circoli privati), e pubblici esercizi, in ambiente chiuso o all'aperto.

In particolare, nel caso di attività svolte all'aperto, il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera non è tollerato. Il livello sonoro si intende misurato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

All'interno dei luoghi in oggetto, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Aeq} , definiti dal D.M. Ambiente 16.03.98, sono i seguenti: 102 dB(A) per L_{ASmax} e 95 dB(A) L_{Aeq} , come stabilito nel D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

ART. 13 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

In considerazione della tipologia di infrastrutture di trasporto presenti nell'ambito del territorio comunale, nonché della Normativa vigente, la presente sezione riguarda le emissioni sonore derivanti dalla mobilità dei veicoli stradali, con ciò intendendo autovetture, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus e motocicli, ovvero i veicoli di cui all'art. 47 – lettere e, f, g, h, i, l, m, n - del Codice della Strada.

Si applica integralmente il disposto del D.P.R. 30.03.2004 n. 142 (ed eventuali modifiche o integrazioni) che statuisce i valori limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza acustica per:

- a) infrastrutture stradali esistenti;
- b) infrastrutture di nuova realizzazione;
- c) ampliamento di infrastrutture in sede di infrastrutture stradali in esercizio;
- d) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti.

Le emissioni sonore prodotte dai veicoli restano fissate dalle Leggi vigenti (in primis, art. 80 D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e art. 9 D.P.R. 30.03.2004 n. 142).

Per quanto possibile, negli assi viari ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico prodotto dalla circolazione veicolare, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico. Ciò al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. n. 142/2004.

Per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico, vengono vietate le seguenti attività o comportamenti:

- a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici senza necessità;
- c) eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
- d) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli/isolarli adeguatamente;
- e) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione di suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- f) azionare sirene su veicoli autorizzati fuori dai casi di necessità.

TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART 14 – ATTIVITÀ' DI PUBBLICA UTILITÀ

Tutti i soggetti, dipendenti del comune, o di società sia pubbliche che private, che per conto del comune stesso, o di altre pubbliche amministrazioni, gestiscono attività di pubblico interesse (servizio nettezza urbana, servizio gestione verde pubblico, trasporto pubblico, ecc....), possono svolgere la propria attività in deroga a quanto riportato nel presente regolamento.

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche. L'attività è comunque autorizzata Con l'impegno ad assicurare da parte degli appaltatori, di tutti gli accorgimenti per limitare il più possibile il disagio ai cittadini

ART. 15 – VEICOLI A MOTORE

Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.

Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

Il Comune si riserva di fare accertare al proprietario del veicolo, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal veicolo medesimo e stabilita in sede di omologazione.

A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento del Codice della Strada.

ART 16 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla normativa vigente , quali piccoli lavori edili e giardinaggio effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 07:30 alle 12'00 e dalle ore 14'30 alle 21:00. Nei giorni festivi l'orario è il seguente: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 21.00.

TITOLO V – ATTIVITA' RUMOROSE IN ABITAZIONI PRIVATE

ART. 17 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radiotelevisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato; inoltre le apparecchiature di uso domestico che producono rumori molesti e/o vibrazioni non devono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 21; così pure, a meno di una completa insonorizzazione dell'ambiente in cui lo strumento musicale viene utilizzato, l'uso degli strumenti musicali deve essere limitato alle seguenti fasce orarie:

- a) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni feriali;
- b) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni festivi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 C.C. e dall'art. 659 C.P., il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi; non è invece soggetto all'applicazione del criterio differenziale, se derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali.

ART. 18 – IMPIANTI TECNICI

L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 ("Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici").

L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, come appoggi ed ancoraggi antivibranti.

TITOLO VI - ADEMPIMENTI PER LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

ART. 20 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di impatto acustico unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 8, commi 1 e 2, della L. 447/95):

- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
 - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
 - d. discoteche
 - e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
 - f. impianti sportivi e ricreativi
 - g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

ART. 21 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati sono i seguenti sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 8, comma 4, della L. 447/95):

- i richiedenti il rilascio:
 - h. di Permesso di Costruire o D.I.A. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione della predetta documentazione, oltre ai nuovi insediamenti: le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso. Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio, non corrisponda la simultanea presentazione di

domanda di permesso di costruire-denuncia di inizio attività/autorizzazione, la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.

Il Dirigente competente potrà esonerare dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo.

Gli insediamenti o attività che non presenteranno la suddetta documentazione saranno ritenute automaticamente entro i limiti, qualora in caso di controversia si accerti il superamento dei limiti le stesse saranno oggetto delle sanzioni previste dalla legge quadro 447/95.

Nel caso di progetti di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, per i quali il Richiedente non abbia definito la natura dell'attività che andrà ad insediarsi, la documentazione di previsione di impatto acustico non dovrà essere presentata in corrispondenza della richiesta del permesso di costruire o D.I.A. ma contestualmente alla richiesta di licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio dell'attività.

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere:

- a) descrizione della tipologia dell'attività;
- b) ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione zone acustiche del territorio interessato);
- c) dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore. La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - ubicazione in planimetria e quota;
 - livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e fattore di direttività;

E' da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti di inquinamento acustico, il traffico veicolare indotto presunto;

- d) indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività;
- e) indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
- f) indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all'attivazione del nuovo insediamento o attività con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge;
- g) descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti fissati e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
- h) planimetria comprendente l'insediamento e le aree circostanti lo stesso, con indicazione di:
 - punti ricettori;
 - sorgenti sonore (comprese quelle non pertinenti all'insediamento o attività);
- i) qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

ART. 22 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e dell'art. 1, commi 6-14 della legge 21/12/01, n. 443 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, sono invece tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:

- a. scuole e asili nido
- b. ospedali
- c. case di cura e di riposo
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
- k. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a documentazione di impatto acustico indicate al precedente articolo 21.

Con riferimento alle infrastrutture viarie, si intende per "prossimità" una distanza non superiore alla fascia di pertinenza della stessa; nel caso delle strade locali e di quartiere, qualora non sia definita la fascia di pertinenza si intende per "prossimità" una distanza non superiore alla fascia di rispetto come definita dal Piano degli Interventi.

Con riferimento a circoli privati e pubblici esercizi, si intende per "prossimità" una distanza non superiore a m. 50.

Con riferimento a discoteche e ad impianti sportivi e ricreativi, si intende per "prossimità" una distanza non superiore a m. 100.

La documentazione di previsione di clima acustico dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano attuativo oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda di permesso di costruire.

Per le stesse strutture è altresì previsto l'accertamento del rispetto degli indici acustici passivi allo scopo di limitare l'inquinamento acustico all'interno degli ambienti abitativi, in ottemperanza del D.P.C.M. 5/12/97.

Il Dirigente competente potrà individuare eventuali situazioni particolari in corrispondenza delle quali gli "insediamenti residenziali" di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.

La documentazione di previsione di clima acustico dovrà contenere:

- a) descrizione dell'ambito dell'intervento;
- b) planimetria dell'area con localizzazione sulla stessa delle eventuali sorgenti di rumore;
- c) descrizione delle eventuali sorgenti di rumore;
- d) rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
- e) eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi del nuovo insediamento;
- f) valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti (all'esterno ed all'interno) ed eventuali azioni progettuali conseguenti in relazione ai limiti previsti.

ART. 23 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

- A. edifici adibiti a residenza e assimilabili
- B. edifici adibiti ad uffici e assimilabili
- C. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- D. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- E. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- F. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- G. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione.

La certificazione degli indici acustici passivi deve contenere la relazione dettagliata con riportati i seguenti valori:

- i valori minimi di isolamento acustico per elementi divisorii verticali (interni e di facciata);
- i valori minimi di isolamento acustico per elementi orizzontali;
- i valori massimi di calpestio per elementi orizzontali;
- fissa i valori massimi di emissione per servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, areazione e condizionamento) e discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria).

I valori limite per le grandezze sopra citate sono differenziate per le categorie nelle tab. A sopra richiamata secondo i parametri riportati nella tabella B:

TAB. B – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla TAB. A	Parametri				
	R_w	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
D	55.0	45.0	58.0	35.0	25.0
A – C	50.0	40.0	63.0	35.0	25.0
E	50.0	48.0	58.0	35.0	25.0
B – F – G	50.0	42.0	55.0	35.0	25.0

Definizione dei parametri acustici richiesti:

R_w – valori riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari;

$D_{2m,nT}$ – isolamento acustico standardizzato di facciata;

$L_{n,w}$ – livello di rumore di calpestio normalizzato;

L_{ASmax} – livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow

L_{Aeq} – livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A.

Nel caso di **variazioni** di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione e/o nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile, poiché si presume che tale intervento che non crei consistenti incidenze acustiche sull'edificio, è possibile, previo parere dell'Ufficio Comunale competente, non presentare alcuna documentazione.

Nel caso di **ampliamenti** di edifici esistenti che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione e che non frazionano l'immobile e **costruzione** di nuovi edifici unifamiliari, poiché si presume che tale intervento possa creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e/o su quelli limitrofi, in sostituzione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi è possibile presentare:

- 1) dichiarazione attestante che in fase progettuale si è tenuto conto del rispetto dei vincoli imposti dal DPCM 5/12/1997 a firma del progettista o del direttore dei lavori e del richiedente la DIA o Permesso di Costruire (contestualmente all'istanza o alla presentazione della DIA);
- 2) dichiarazione di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori, oppure collaudo acustico a firma di tecnico abilitato iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (da presentare contestualmente alla richiesta di agibilità);

Nel caso di **ampliamenti, ristrutturazioni e costruzione di nuovi edifici bifamiliari e trifamiliari** poiché si presume che tale intervento possa creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e/o su quelli limitrofi, in sostituzione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi è possibile presentare:

- 1) relazione tecnica preliminare a firma del progettista o direttore lavori atta a dimostrare che in fase progettuale si è tenuto conto del rispetto dei vincoli imposti dal DPCM 5/12/1997 (contestualmente all'istanza o alla presentazione della DIA);
- 2) dichiarazione di conformità sulle caratteristiche di isolamento acustico alla normativa vigente a firma del Direttore dei Lavori, oppure collaudo acustico a firma di tecnico abilitato iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica;

Nel caso di **ampliamenti o ristrutturazioni o nuova costruzione** di immobili costituiti **da più di tre unità immobiliari** poiché si presume che tale intervento possa creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e/o su quelli limitrofi, è necessario presentare:

- 1) relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica (contestualmente all'istanza o alla presentazione della DIA);
- 2) dichiarazione di conformità sulle caratteristiche di isolamento acustico alla normativa vigente, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica, oppure collaudo acustico che verifichi, ove possibile, almeno una partizione per piano per ciascuna

tipologia di parametro (isolamento acustico standardizzato di facciata, potere fonoisolante apparente tra distinte unità immobiliari, livello di rumore di calpestio) e la rumorosità di almeno un impianto a funzionamento discontinuo per ciascun piano; in caso di impianti a funzionamento continuo (riscaldamento e/o condizionamento) centralizzati si dovrà effettuare almeno una verifica del livello equivalente di pressione sonora nella condizione ritenuta più sfavorevole. I collaudi dovranno essere effettuati e firmati da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica.

TITOLO VI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

ART. 24 – ACCERTAMENTI

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti il comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, con finalità di tutela della salute pubblica.

ART. 25 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali valgono le disposizioni contenute nel D.P.R. 30/03/2004 n. 142.

In caso di mancata presentazione della DO.IM.A. o della D.P.C.A., nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, lo Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive provvede a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle richieste di integrazione comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa. Le violazioni al presente Regolamento sono soggette ad una sanzione da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 26 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le attività interessate, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica.

Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento. Il Dirigente competente, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

ART. 27 – ABROGAZIONE DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali (Edilizia, Polizia Urbana) e le Ordinanze regolamentari e gli atti in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

**ALLEGATO 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO RELATIVA A
CANTIERI EDILI O ASSIMILABILI**

Il sottoscritto _____
in qualità di: _____
della ditta _____ sede legale _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____ da effettuarsi nel Comune di
Arsiero, in via _____ n. _____ nei giorni dal _____ al
_____ e negli orari _____, **in deroga agli orari e
limiti stabiliti nel Regolamento Comunale**, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

2) Relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data _____

firma

ALLEGATO 2 – COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Il sottoscritto _____
in qualità di: _____
della manifestazione/ditta _____
sede legale _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari
_____ in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo
consistente in

Ai sensi degli artt. 46 e 47 in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del citato T.U. e delle conseguenze di cui all'art. 21 della Legge 241/90 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci qui indicate, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che i trattenimenti verranno effettuati nei limiti di esposizione ai rumori consentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data _____

firma

(via, n. civico, località, telefono) (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

ALLEGATO 3 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

Il sottoscritto _____
in qualità di: _____
della manifestazione/ditta _____
sede legale _____

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____ da effettuarsi nel Comune di Arsiero, in via _____ n. _____ nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) relazione tecnico-descrittiva sull'ubicazione delle sorgenti rumorose e sul livello sonoro emesso dalle stesse, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 3) marca da bollo.

data _____

firma

(via, n. civico, località, telefono) (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)